## TORNATA DEL 5 GIUGNO

Rimane però sempre la gravissima difficoltà: quando si fa la traslazione senza il consenso delle parti, o senza un ordine del magistrato, l'amministrazione del debito pubblico rimane oppur no responsabile dei proprii errori?

Se rimane responsabile, allora bisogna provvedere al modo, onde evitare degl'inconvenienti. Per esempio, si presenta all'amministrazione un individuo con un testamento olografo non vero; l'amministrazione paga; dopo che l'amministrazione ha pagato, si riconosce che il testamento non è vero; l'amministrazione paga una seconda volta.

Voci. No! no!

PICA. Ma certamente; si presenta uno come erede, constata che egli è l'erede più prossimo; domani verrà un altro, il quale avrà maggior diritto, sarà parente più prossimo. Costui dirà all'amministrazione: voi avete malamente pagato, perchè vi siete fidati del primo che comparve dinanzi a voi.

Ora, io domando se non dobbiamo assicurare l'amministrazione da questa eventualità, e non possiamo altrimenti assicurarla, se non che richiedendo un ordine del magistrato per il pagamento.

PRESEDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Pica.

Esso è così concepito:

« Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto, nei casi di successioni testamentarie o intestate, avranno luogo mediante sentenza del magistrato competente, profferita in linea d'espediente volontario. »

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Il deputato Panattoni vorrebbe mandarmi il suo emenda-

PANATTONI. Dal momento che ho udito non esser eguale in tutta Italia il modo di adire l'eredità, e che non è ricevuto generalmente, come io supponeva, che la dichiarazione dell'aperta successione e il pagamento delle tasse relative bastino a constatare, in chi non ha competitori conosciuti, che egli è ormai rivestito della qualità di erede, dichiaro che mi si affaccia un dubbio, di fronte al quale non mi avventurerò a proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'art. 20.

VALERIO. Domando la parola per fare una riserva.

Io avrò l'onore di proporre alla Camera un'aggiunta all'articolo 27, cioè di proporre un quarto caso di opposizione.

Domando che la votazione dell'articolo 20 sia fatta con riserva, perchè, quando la Camera credesse di adottare l'aggiunta che avrò l'onore di proporre, bisognerebbe aggiungere nel 2° paragrafo di questo articolo, nei casi di decesso e fallimento, di condanna, ecc., quell'altro caso che sarà portato dalla mia proposta, qualora venga dalla Camera accolta.

PRESIDENTE. S'intenderà fatta questa riserva, se non vi hanno opposizioni.

BASTOGI, ministro delle finanze. Nel paragrafo 5º che incomincia « eziandio ne' casi di decesso e di fallimento, » metterei « anche nel caso di morte o cessione di beni. »

PASINI, relatore. La Commissione accetta; anzi essa vorrebbe che questa stessa aggiunta si facesse al precedente alinea, e si dicesse: « Nei casi di fallimento o di cessione di beni. »

PRESIDENTE. Allora leggerò l'articolo 20 con queste modificazioni:

« Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.

« Nei casi di cessione di beni e di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni avranno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

« Anche nel caso di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di traslazione dev'essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 50, e dopo spirato il termine ivi stabilito. »

Mi pare che si potrebbe aspettare a mettere il numero quando saremo arrivati all'articolo 51.

BASTOGI, ministro per le finanze. Mi permetto di far osservare che non è l'articolo 30, ma il 31.

Siccome non si sa ancora come sarà redatta l'aggiunta, si potrà inserire quando sarà votata l'intiera legge.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

## INFORMAZIONI SULLA MALATTIA DEL CONTE DI CAVOUR.

PRESIDENTE. Ora concedo facoltà di parlare al deputato Massari, il quale darà informazioni alla Camera relativamente allo stato di salute del signor presidente del Consiglio. (*Pro*fondo silenzio)

MASSARI. La malattia dell'onorevole presidente del Consiglio trovasi attualmente in un periodo assolutamente stazionario. Dal momento in cui è stato pubblicato l'ultimo bollettino, vale a dire da questa mattina in poi, lo stato di salute dell'illustre infermo non ha subito veruna mutazione; non c'è, pur troppo, nessun miglioramento; ma non c'è peggioramento.

Queste sono le notizie che ho raccolto testè, recandomi, in conformità degli ordini della Camera, in casa del signor presidente del Consiglio. (Sensazione di vivo dolore)

SANSEVERINO. Vorrei pregare il signor presidente della Camera a disporre in modo che varie volte nella giornata, anche nelle ore in cui non è radunata la Camera, si trovasse nella Segreteria, o altrove, il bollettino sanitario del signor presidente del Consiglio.

Voci. Il bollettino c'è!

PRESIDENTE. I bollettini si affiggono due volte al giorno, o più, nella sala di lettura.

**SANSEVERINO.** Quando nello stato di salute del signor presidente del Consiglio avvenisse qualche mutazione, che speriamo sempre in bene, desidererei che fosse presto portata a cognizione della Camera. (Si! si!)

La tornata è chiusa alle ore 5 3/4.

## Ordine del giorno della tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge per la istituzione del Gran Libro del debito pubblico;
- 2º Discussione del progetto di legge concernente la costruzione della ferrovia aretina.